



Comune di  
**Renate**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
NUOVA TASSA SUI RIFIUTI  
TARI TRIBUTO PUNTUALE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Servizio di igiene urbana e gestore del servizio.....	4
Art. 2 bis - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	5
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	8
Art. 4 - Soggetto attivo.....	8
Titolo II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....	9
Art. 5 - Presupposto per l’applicazione della TARI .....	9
Art. 6 - Soggetti passivi .....	9
Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	10
Art. 8 - Esclusione dall’obbligo di conferimento .....	11
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	11
Art. 10 - Superficie degli immobili .....	12
Titolo III – TARIFFE .....	12
Art. 11 - Costo di gestione e Piano finanziario.....	12
Art. 12 - Determinazione della tassa .....	13
Art. 13 - Articolazione della tassa.....	14
Art. 14 – Tassa per le utenze domestiche .....	15
Art.15 – Tassa per le utenze non domestiche.....	16
Art. 16 - Periodi di applicazione.....	18
Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche .....	18
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche .....	18
Art. 19 - Scuole di ogni ordine e grado .....	19
Art. 20 - Tributo provinciale.....	19
Titolo IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....	19
Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche .....	19
Art. 22 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche.....	20
Art. 23 – Agevolazioni per l’avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	20
Art. 24 – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta delle utenze non domestiche .....	21
Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	23
Art. 26 - Istituzioni Comunali .....	23
Titolo V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	23

Art. 27 – Obbligo di dichiarazione, contenuto e modalità di presentazione .....	23
Art. 28 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati .....	25
Art. 29 - Poteri del Comune .....	27
Art. 30 - Accertamento .....	27
Art. 31 - Sanzioni.....	28
Art. 32 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento .....	28
Art. 33 – Rateizzazione degli avvisi bonari .....	30
Art. 34 - Interessi .....	30
Art. 35 - Rimborsi.....	30
Art. 36 - Somme di modesto ammontare.....	31
Art. 37 - Riscossione coattiva .....	31
Art. 38 - Contenzioso .....	31
Titolo VI – PRIVACY .....	31
Art. 39 – Il trattamento dei dati.....	31
Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	32
Art. 40 - Entrata in vigore .....	32
Art. 41 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento.....	32
Art. 42 - Disposizioni transitorie .....	32

# Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

## Art. 2- Servizio di igiene urbana e gestore del servizio

1. Il servizio di igiene urbana, costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale; il perimetro del servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le seguenti attività:
  - a. spazzamento e lavaggio delle strade;
  - b. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - d. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - e. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dalle disposizioni di cui al d.Lgs 116/2020, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale.
4. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni il Comune, funge da coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
5. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, e disciplinato dal Metodo Tariffario Rifiuti secondo quanto previsto dalle delibere 443/2019/R/RIF e 363/2022/R/rif di ARERA, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.

6. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.
7. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune per la frazione del secco indifferenziato a partire dal 01/01/2024, consente di applicare la tariffa puntuale secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.
8. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consente la misurazione della frazione indifferenziata, con il sistema a transponder: l'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze avviene mediante l'utilizzo di tag RFID, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati dal singolo contribuente (esempio sacchi e/o contenitori di diverse capacità). Il codice RFID viene associato ad ogni singola utenza. Mediante un lettore RFID, posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione dei rifiuti conferiti, sono automatizzate. La quantità prodotta da ogni singola utenza viene calcolata in base al numero di sacchi conferiti, la cui tariffa unitaria viene dettagliata nella delibera di approvazione del piano tariffario.
9. Il gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune (servizi ecologia e tributi) i dati di raccolta dei sacchi e dei contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.
10. Il Comune ed il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli; le ispezioni potranno anche riguardare il regolare utilizzo nell'utilizzo dei sacchi dotati di RFID, i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente per il conferimenti di rifiuti relativi all'utenza a cui sono associati.

## Art. 2 bis- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3/4/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  
Sono rifiuti urbani:
  - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

- elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i. i veicoli fuori uso.
3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- h. *«rifiuto»*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - i. *«produttore di rifiuti»*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- j. «*detentore*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- k. «*prevenzione*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l. «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- m. «*gestione dei rifiuti*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- n. «*Gestore*»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- o. «*raccolta*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p. «*raccolta differenziata*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q. «*riciclaggio*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- r. «*spazzamento delle strade*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- s. «*autocompostaggio*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- t. «*compostaggio di comunità*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- u. *«rifiuto organico»*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- v. *«rifiuti alimentari»*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- w. *«utenza domestica»*: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- x. *«utenza non domestica»*: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- y. *«parte fissa della tassa»*: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- z. *«parte variabile della tassa»*: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- aa. *«Centro di Raccolta»*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- bb. *«Centro del Riutilizzo»*: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- cc. *«riutilizzo»*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- dd. *«preparazione per il riutilizzo»*: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- ee. *«recupero»*: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### Art. 3- Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 4- Soggetto attivo

2. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Renate nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

## Titolo II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 5- Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a. Locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali tassabili delle utenze non domestiche considerate non operative a seguito della relativa documentazione prodotta;
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o la presenza di arredo costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Come previsto dall'art. 1 comma 656 della Legge 147/2013 la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### Art. 6- Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica e/o del nucleo familiare domiciliato o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta in solido dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 7- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione per il periodo in cui non sono adibiti ad abitazione di persone etc.
  - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli oneri accessori di legge previsti (interessi e sanzioni);

## Art. 8- Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## Art. 9- Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
  - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che vengono tassati per intero) abbattuta del 30%;
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b. comunicare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## Art. 10- Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano non inferiore all' 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le superfici imponibili, riscontrate a seguito dell'applicazione di quanto sopra, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le restanti unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a m. 1,50;
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

## Titolo III – TARIFFE

### Art. 11- Costo di gestione e Piano finanziario

1. La tassa sui rifiuti TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è stata istituita sul territorio comunale la TARI TRIBUTO PUNTUALE, fondata sul sistema di misurazione previsto dal presente regolamento (così come indicato all'Articolo Art. 2 - Servizio di igiene urbana e gestore del servizio), fermo restando la natura tributaria del prelievo come indicato all' art.1 co.652 legge 147/2013.
5. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato, approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente regolamento e dal sistema di misurazione del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

6. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato dei rifiuti o il gestore di una o alcune attività, predisponde annualmente il piano finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) pro-tempore vigente, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
7. Il piano finanziario (PEF) è corredato da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge e da una relazione di accompagnamento indicante:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli eventuali significativi scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente motivandone le ragioni;
  - e. ulteriori altri elementi ritenuti significativi;
8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, come previsto dall'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.
9. È fatta salva, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
10. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a collaborare e fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tassa, da sottoporre all'approvazione al Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio nei termini di legge, fornendo in particolare i dettagli dei costi sostenuti dall'ente e rilevanti per la stesura del piano stesso.
11. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
12. La TARI TRIBUTO PUNTUALE è applicata e riscossa dal Comune di Renate, che è anche titolare del credito dell'utenza in quanto soggetto attivo del tributo.

## Art. 12- Determinazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base al tributo commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La TARI TRIBUTO PUNTUALE basa la sua determinazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e s.m.i.;
3. La tassa è determinata sulla base del PEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio di riferimento.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### Art. 13 - Articolazione della tassa.

1. La tassa, che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, così come previsto dal PEF, è articolata secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), modificata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 68/2014, sulla base del principio "chi inquina paga".
2. La TARI TRIBUTO PUNTUALE per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. La tassa è composta da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel PEF.
4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.
5. La parte fissa della tariffa è calcolata sulla base dei coefficienti  $K_a$  e  $K_c$ , rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La parte variabile della tariffa può essere suddivisa in 2 quote: TV1 calcolata sulla base dei coefficienti  $K_b$  e  $K_d$ , rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158/1999, e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.
7. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente  $K_c$  relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

8. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività  $K_d$ , fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.
9. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.
10. In caso di contestazione da parte del contribuente, rispetto alla quantità di sacchi per rifiuto indifferenziato contabilizzati nella bolletta TARI, occorre produrre i relativi sacchi ancora in possesso.

#### Art. 14 – Tassa per le utenze domestiche

1. La tassa per le utenze domestiche è determinata annualmente sulla base della deliberazione di Consiglio Comunale adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. La TARI TRIBUTO PUNTUALE, relativa alle utenze domestiche, è modulata secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 68/2014.
3. Ai fini della modulazione della TARI è rilevante la sola misurazione delle superfici tassabili commisurata ai sensi dell'articolo Art. 10 - Superficie degli immobili del presente Regolamento
4. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

$n$  = numero di componenti del nucleo familiare.

$S$  = superficie dell'abitazione (mq).

$Quf$  = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $K_a$ ).

$$Quf = Ctuf / Sn Stot (n) * Ka (n)$$

dove:

$Ctuf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

5. La parte variabile della tariffa TV1 prevista dall'articolo 12 comma 3, è calcolata sulla base dei coefficienti  $K_b$  previsti dal DPR n. 158/99.
6. La quota variabile della tariffa TV2 per le utenze domestiche è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TV2d (n) = Q_{uv} * C_u$$

Dove

TV2d (n) = quota variabile a misura della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

$Q_{uv}$  = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

$C_u$  = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, successiva all'approvazione del PEF, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

#### 7. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti. La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe.

### Art.15 – Tassa per le utenze non domestiche

1. La tassa per le utenze non domestiche è determinata annualmente sulla base della deliberazione di Consiglio Comunale adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. La TARI, relativa alle utenze non domestiche, è modulata secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 68/2014.
3. Per la definizione della componente TV2 della tariffa, ai fini di autotutela e di maggiore garanzia nel tempo della correttezza dell'associazione tra codice del contenitore/trasponder RFID e utenza servita (singola o aggregata), per i contenitori del RUR, gli utenti potranno verificare l'esatta corrispondenza

dei contenitori ad essi associati collegandosi all'area riservata dell'apposito sito WEB, tramite accesso con SPID, carta CNS o carta di identità elettronica, codice TARI.

4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)$$

dove:

$TFnd (ap, Sap)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $Sap$ .

$Sap$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$  = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ )

$$Qapf = Ctapf/Sap Stot(ap) * Kc (ap)$$

dove:

$Ctapf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot (ap)$  = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ( $ap$ ).

$K_c (ap)$  = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

5. La parte variabile della tariffa TV1 prevista dall'articolo 12 comma 3, è calcolata sulla base dei coefficienti  $K_b$  previsti dal DPR n. 158/99
6. La quota variabile della tariffa TV2 per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TV2nd = Cu * Quv$$

dove:

$TV2nd$  = quota variabile della tariffa a misura per un'utenza non domestica.

$Cu$  = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, dopo l'approvazione del PEF, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

$Quv$  = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

7. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

#### **Art. 16- Periodi di applicazione**

1. La TARI è dovuta per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione. La cessata utilizzazione deve essere debitamente e tempestivamente dichiarata così come l'inizio dell'occupazione.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione che deve avere corrispondenza in anagrafe (se residente) o se non residente con la documentazione di subentro o stacco utenze ecc.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tassa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tassa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di TARI saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Ai fini dell'applicazione della TARI il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dei residenti, per gli alloggi AIRE si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

#### **Art. 18- Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 19- Scuole di ogni ordine e grado**

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art. 20 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Titolo IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 21- Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Eventuali riduzioni tariffarie come disciplinate nei commi seguenti si applicano nella parte fissa e nella parte variabile limitatamente a TV1.
2. Al fine di promuovere un minor conferimento di rifiuti ed una migliore raccolta differenziata, il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione umida. Per tali valide motivazioni il presente Regolamento conferma le agevolazioni in essere per il compostaggio domestico, ossia una riduzione del 10% della parte variabile della tassa dovuta, limitatamente a TV1. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il mese di dicembre dell'anno precedente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per il periodo non superiore a 6 mesi dell'anno risultante dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 20% della parte variabile della tassa dovuta, limitatamente a TV1;

- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in comodato o in locazione, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30% della parte variabile della tassa dovuta limitatamente a TV1;
- c. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi dell'anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30% della parte variabile della tassa dovuta limitatamente a TV1;

Si precisa che le riduzioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

## Art. 22 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

1. Eventuali riduzioni tariffarie come disciplinate nei commi seguenti si applicano nella parte fissa e nella parte variabile limitatamente a TV1.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 2, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 maggio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali o documenti riassuntivi equivalenti (MUD).
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b. comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa. L'autorizzazione di spesa non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

## Art. 23 – Agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi degli artt. 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del Decreto legislativo n.152/2006, come modificati dal D.Lgs 116/2020 le utenze non domestiche hanno facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento come di seguito disciplinato:

- a. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- b. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- c. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a DUE anni, così come previsto a seguito delle modifiche recata all'art. 23°, comma 10, d.lgs. 152/2006, ad opera della legge 118/2022 salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

#### **Art. 24 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta delle utenze non domestiche**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo Art. 23 – Agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza all'ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Gestore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore

medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore e per conoscenza al Comune, tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, utilizzando specifico modello predisposto dal Gestore, contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
  - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste per legge, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per quanto riguarda l'eventuale interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dall'art. 6.5 del vigente regolamento comunale.

## Art. 26 - Istituzioni Comunali

1. I locali o le aree scoperte direttamente posseduti, occupati o detenuti a qualsiasi titolo dal Comune di Renate non sono soggetti all'applicazione della tassa, in quanto utilizzati per interesse pubblico e quindi a carico della fiscalità generale.

## Titolo V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 27 – Obbligo di dichiarazione, contenuto e modalità di presentazione

1. Il soggetto passivo, del tributo ha l'obbligo di dichiarare al Gestore ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art.10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art.10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online (ove attivo). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
  4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore contiene il rimando al sito internet dello stesso, dove è possibile reperire tutte le informazioni riguardanti l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
  5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Gestore fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
  6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
  7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa al Gestore. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe del Comune al 31 dicembre di ogni anno come previsto dall'articolo
  8. Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche del presente regolamento. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario

dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
15. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 28 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare al Gestore, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo Art. 27 – Obbligo di dichiarazione, contenuto e modalità di presentazione, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per le richieste sopra descritte, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal proprio sito web. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- g. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - h. i dati identificativi del contribuente:
    - i. il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - ii. la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - iii. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - iv. il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - v. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - vi. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - vii. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dallo stesso, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Gestore indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata;
  - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

## Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e prevedere l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23/3/1998, n. 138.

## Art. 30 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatta su modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile TARI. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il contribuente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto

disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, l'importo non può più essere rateizzato, le sanzioni sono applicate per intero.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 31 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come stabilito dall'articolo 1, comma 695, della Legge n. 147/2013.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro così come stabilito dall'articolo 1, comma 696, della Legge n. 147/2013.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della TARI non versata, con un minimo di 50 euro così come stabilito dall'articolo 1, comma 697, della Legge n. 147/2013.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni) , interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi così come stabilito dall'articolo 1, comma 699, della Legge n. 147/2013.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27.12.2006, n. 296.

### **Art. 32 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altra modalità di pagamento disciplinata dalle normative in merito;
2. Il Gestore provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali

e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 31 maggio e 30 novembre di ciascun anno. Con la manovra tariffaria di ogni anno il Consiglio Comunale può stabilire diverse scadenze di pagamento del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Gestore.
4. Di norma, si provvederà all'emissione di un acconto relativo alle quote TF e TV1 e comprensivo anche della quota TV2 per la parte inerente ai soli vuotamenti minimi, quando previsti. La rata di conguaglio residua, relativa alla quota TV2 a misura, per la parte eccedente gli svuotamenti minimi quando applicabili, e ad altri conguagli relativi a variazioni e agevolazioni intervenute in corso d'anno, sarà di norma emessa in un'unica soluzione con la rata di acconto dell'anno successivo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica

soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

### **Art. 33 – Rateizzazione degli avvisi bonari**

1. Gli avvisi di pagamento TARI di cui all'art. 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
  - a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
  - b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
  - c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
  - d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
  - e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
  - f. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
  - g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
  - h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 34- Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

### **Art. 35- Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione tra l'importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di Tari.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di mora.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento

#### **Art. 36 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

#### **Art. 37 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al d.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

#### **Art. 38 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Nell'ottica di un rapporto fiduciario tra Ente e contribuente nonché al fine di ridurre il contenzioso, l'Amministrazione Comunale promuove l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme di legge.

### **Titolo VI – PRIVACY**

#### **Art. 39 – Il trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione degli avvisi di pagamento della TARI tributo puntuale e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come disciplinato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 è effettuato dal Comune e dal Gestore nel rispetto della normativa vigente.
3. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 6 par. 1, del Regolamento U.E. n. 679/2016, non è obbligatorio quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Gestore.
5. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

## Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 40- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.

### Art. 41 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### Art. 42- Disposizioni transitorie

1. Sono valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).  
Pertanto le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (Tarsu/Tares) conservano validità anche ai fini della TARI come disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.